



## Risparmiatori e banche: "dispar conditio".

Tra le vicende che riguardano il risparmiatore "tradito" che abbia intessuto rapporti di credito con un istituto a tal fine preposto, vi è quella relativa alla segnalazione alla Centrale Rischi dell'investitore-mutuatario, ritrovatosi tale per l'acquisto di un prodotto complesso contenente un mutuo per finanziare l'acquisto di quote di un fondo azionario rilevatosi perdente nell'economia del mercato.

Riferisco il caso del risparmiatore che abbia deciso di sospendere il pagamento delle rate di mutuo dei prodotti "MY WAY" o "4 YOU" come collocati dalla Banca 121, oggi inglobata nel Monte Paschi.

Il prodotto "MY WAY", ad esempio, è costituito da tre contratti collegati: un'obbligazione spiegata in inglese (!), un fondo azionario sceso sotto il valore di collocamento, ed un mutuo con tanto di rata mensile da corrispondere da parte dell'investitore per finanziare l'acquisto del fondo.

Avviene che con la perdita del valore della quota del fondo azionario, incapace di crescere secondo il benchmark fornito dall'istituto, e sceso ben oltre il proprio prezzo di emissione, il sottoscrittore è legato al pagamento di una rata mensile di mutuo da onorare pur avendo perso la gran parte del proprio capitale investito, ed essendo dunque impegnato per alcuni anni, senza possibilità di recesso.

E ancora, nella storia del prodotto, l'investitore mutuatario è segnalato alla Centrale Rischi per aver ordinato la sospensione dei pagamenti del mutuo collegato al contratto nullo/annullabile che aveva acquistato.

Così questa segnalazione alla Centrale Rischi, nei casi sopra riportati, e non solo, costituisce un ulteriore disagio del consumatore che oltre al danno ricevuto per aver perso gran parte del proprio denaro, constata compromessa la sua onorabilità di pagatore.

Sono note infatti le conseguenze per quell'investitore censito nella Centrale Rischi sul piano bancario: nessuna possibilità di contrarre un mutuo per il futuro, magari per l'acquisto di un immobile, difficoltà nell'ottenere aperture di credito, affidamenti o magari crediti al consumo, con una Banca inesorabile nelle valutazioni invasive dell'aspirante mutuatario.

Di quest'ultimo, infatti, al fine di ottenere un "prestito" risultano oggi indagati i redditi con obbligo di comunicazione degli ultimi due anni di "Unico"; ispezionate le cartelle esattoriali, interrogandosi persino l'ente esecutore; ricostruita la esposizione debitoria, e tutto quello che lo riguarda per poterne inserire in un cervellone computerizzato i dati con lo scopo di valutare se ritenerlo o meno meritevole del "prestito".

La forzata ed automatica segnalazione alla Centrale Rischi in questa ottica risulta una "responsabilità" grave, perché costituisce il passato del cliente "indagato", in una evidente dispar condicio rispetto alla Banca che non risponde sempre in caso di errori e incapacità.

Così la errata segnalazione del risparmiatore alla Centrale Rischi, per un prodotto di lì a poco considerato viziato, costituisce un danno per il risparmiatore, cui è doveroso porre rimedio.

Benvenute dunque la pronunce della Cassazione che hanno sancito la responsabilità della Banca per errata segnalazione e benvenuta, come pioniera nell'ottica della risarcibilità per errata segnalazione relativamente a persone giuridiche, anche la pronuncia della III sezione civile della Corte di Cassazione che il 4.6.2007 con la sentenza n. 12929 ha riconosciuto la responsabilità della Banca anche quando si sia trattato di una S.p.a. e dunque la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo della errata segnalazione abbia inciso su una persona giuridica o un ente, tutelabile alla stessa stregua della persona umana garantita dalla Costituzione.

La centrale Rischi, infatti, pregiudica persone fisiche o giuridiche che a suo dire intende tutelare, proprio quando mal gestisce alcune informazioni o si affretta a fare segnalazioni che non hanno sempre ragione di essere.

Così si è fatto notare che spesso la condivisione di informazioni tra erogatori di credito circa le esposizioni debitorie dei clienti sia errata e fonte di una intensificazione del contenzioso giudiziario promosso da soggetti ingiustamente censiti nella black list della Centrale Rischi o da soggetti i cui nominativi sono stati mantenuti ad oltranza nella lista nera malgrado l'estinzione del credito in sofferenza per il quale erano stati segnalati.

Il danno non patrimoniale in questa ed altre pronunce viene considerato come l'impatto patrimoniale negativo conseguente alla violazione del diritto all'immagine e alla reputazione commerciale.

Esso viene dunque definito come una diretta deminutio patrimonii suscettibile di una valutazione economica sotto il profilo del bene giuridico leso.

Non è facile valutare correttamente l'impatto del danno come derivante da errata segnalazione alla centrale rischi o altre forme di penalizzazione di un consumatore-investitore che intrattenga rapporti di credito con una banca o ne sia cliente sotto il profilo di investitore.

Ma quello che interessa, oggi, è arrivare ad una parificazione di diritti e doveri tra banca e risparmiatore, ossia mettere sullo stesso piano gli errori dell'investitore e quelli della Banca.

In un certo senso tramite le azioni giudiziarie e le annesse pronunce si lavora non tanto per favorire class action ancora non decollate sul piano procedurale quanto il proseguimento del contraddittorio giudiziale o stragiudiziale egualitario tra i protagonisti di investimenti, mutui e contratti bancari in genere.